

## TITOLO II.

## Dei servizi marittimi.

## CAPO I.

*Delle matricole  
della gente di mare.*

## Sezione I.

*Gente di mare di 1ª categoria.*

80. Le matricole nelle quali ai termini dell'art. 19 del Codice della marina mercantile, è iscritta la gente di mare di 1ª categoria, saranno conformi al modello espressamente stabilito.

Esse sono tenute, di regola, nell'ufficio del capoluogo del compartimento.

Il Ministero potrà però autorizzare gli uffici di porto circondariali, che abbiano un'importanza speciale, a tenere essi pure le matricole della gente di mare appartenenti al proprio circondario.

Le matricole si conserveranno riunite in volumi, distinti all'esterno con un numero progressivo.

81. Ogni iscrizione in matricola, oltre alle annotazioni del numero progressivo e della data in cui si opera la iscrizione, conterrà:

1º le qualità e gradi marittimi ottenuti dopo la matricolazione;

2º le ricompense per azioni meritorie;

3º il cambiamento di domicilio di cui si fosse fatta la dichiarazione ai termini dell'art. 24 del Codice della marina mercantile;

4º la iscrizione sulle liste della leva di terra, quando il matricolato sia entrato nell'anno in cui compie il 19º anno di età;

5º l'esito della leva;

6º i servizi militari marittimi prestati dall'iscritto, ed i congedi, riforme, diserzioni, rinvio sotto le armi, ecc. ecc.;

7º il passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria della gente di mare;

8º il permesso d'imbarco, ottenuto dall'iscritto prossimo alla leva;

9º il *nulla osta* che si accorda ai matricolati che si recano all'estero;

10º il permesso di staccar passaporto per l'estero, nei casi in cui questo permesso sia necessario per cagione di leva o di servizio militare;

11º i movimenti d'imbarco e sbarco secondo le norme prescritte dall'art. 90 del presente regolamento;

12º le imputazioni avute per reati marittimi o comuni, e l'esito dei relativi procedimenti.

Oltre alle suindicate si farà pure nelle matricole ogni altra annotazione che, secondo le circostanze, fosse necessaria.